



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° (pratica **VDS040_22**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: verifica di significatività dell'incidenza relativa all'intervento "realizzazione di un impianto di pioppeto da realizzarsi nel comune di Bertiole".

Proponente: Società Agricola Turco Giordano.

Comuni: Bertiole.

Il Direttore del Servizio

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323 recante gli indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19

giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacoletti;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dalla Società Agricola Turco Giordano con nota protocollata con il numero 40767 del 03/06/2022, perfezionata con note protocollo numero 42860 del 13/06/2022 e 43625 del 15/06/2022;

Constatato che parte del pioppeto verrà impiantato in parte all'interno e in parte nell'area di interferenza funzionale della ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 16/06/2022, secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dalla Società Agricola Turco Giordano con nota protocollata con il numero 40767 del 03/06/2022, perfezionata con note acquisite al nostro protocollo con il numero 42860 del 13/06/2022 e 43625 del 15/06/2022 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per l'impianto del pioppeto (dalla documentazione risulta fra l'altro che l'azienda possiede la certificazione PEFC);

b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) all'interno e nella fascia di 50 metri posta al confine della ZSC "Risorgive dello Stella", al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia (lo stesso proponente afferma che verranno utilizzati cloni MSA per una distanza/profondità di 50 m dal confine dalla ZSC);

c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) all'interno e per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con la ZSC "Risorgive dello Stella", al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato;

d) divieto di diserbo chimico all'interno ed entro una fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC "Risorgive dello Stella", al fine di evitare in particolare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;

e) obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m dal ciglio di sponda delle rogge presenti e obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m tra il pioppeto e l'habitat 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*). La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (vietato l'uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio);

e per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si può procedere con l'intervento previsto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento di "realizzazione di un impianto di pioppeto da realizzarsi nel comune di Bertolino", presentato dalla Società Agricola Turco Giordano, non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dalla Società Agricola Turco Giordano con nota protocollata con il numero 40767 del 03/06/2022, perfezionata con note acquisite al nostro protocollo con il numero 42860 del 13/06/2022 e 43625 del 15/06/2022 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) obbligo di certificazione ambientale dell'azienda per l'impianto del pioppeto (dalla documentazione risulta fra l'altro che l'azienda possiede la certificazione PEFC);
 - b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) all'interno e nella fascia di 50 metri posta al confine della ZSC "Risorgive dello Stella", al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia (lo stesso proponente afferma che verranno utilizzati cloni MSA per una distanza/profondità di 50 m dal confine dalla ZSC);
 - c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) all'interno e per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con la ZSC "Risorgive dello Stella", al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato;
 - d) divieto di diserbo chimico all'interno ed entro una fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC "Risorgive dello Stella", al fine di evitare in particolare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;
 - e) obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m dal ciglio di sponda delle rogge presenti e obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone, laddove tale fascia non sia già presente, della larghezza minima di 5 m tra il pioppeto e l'habitat 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*). La fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura (vietato l'uso di fertilizzanti e preferibilmente sfalciata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio).
2. L'intervento "realizzazione di un impianto di pioppeto da realizzarsi nel comune di Bertiole", presentato dalla Società Agricola Turco Giordano, non necessita di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio può essere realizzato.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti da altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e trasmesso al Comune, alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, e ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Dott. Gabriele Iacolettig –
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005